



COMUNE DI CERIALE

Provincia di Savona

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 29/04/2025

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventinove del mese di Aprile alle ore 16:00 presso la sala consiliare, regolarmente convocato, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria e pubblica, di prima convocazione, per la trattazione del seguente oggetto:

OGGETTO:	RIAPPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025
-----------------	---------------------------------------------------------------------

Sono presenti/assenti i seguenti Consiglieri:

N.	Nominativo	Carica	Presente
1	FASANO MARINELLA	Sindaco	P
2	GIORDANO LUIGI	Vice Sindaco	P
3	DE STEFANO BARBARA	Assessore	P
4	GAGLIOTI DANIELE	Assessore	P
5	CALCAGNO GIANBENEDETTO	Assessore	P
6	VIGLIZZO NADIA	Presidente	P
7	LIGUSTRO NADIA	Consigliere	P
8	RAINERI MAURIZIO	Consigliere	P
9	STEFANI' MARCELLO	Consigliere	P
10	MAZZONE ANTONELLO	Consigliere	P
11	DANI FABRIZIO	Consigliere	P
12	NERVO PIERCARLO	Consigliere	P
13	MAINERI EUGENIO	Consigliere	P

Assiste il Segretario Armanda D'Avanzo

Il Presidente Nadia Viglizzo assunta la presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: RIAPPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

In prosecuzione di seduta,

Intervento di VIGLIZZO NADIA - Presidente

Punto n. 4: “*Riapprovazione aliquote IMU per l'esercizio finanziario 2025*”.

Chiedo gentilmente al funzionario Cambiano di illustrare, perché il MEF ha richiesto di assumere...
Prego.

Si dà atto che alle ore 18,06 il Vice Sindaco Giordano Luigi si assenta dalla sala delle adunanze.
Rientra alle ore 18,13.

Si dà atto che alle ore 18,07 anche l'Assessore Gaglioti Daniele si assenta dalla sala delle adunanze.
Rientra alle ore 18,10.

Intervento del Dott. CAMBIANO IVANO – Responsabile Area Affari Generali e Programmazione

Buonasera. Illustro il punto solo perché è una questione tecnica e quindi è inutile farlo illustrare dall'Assessore, perché non avrebbe molto senso.

Con la delibera n. 69 del 26 novembre, il Consiglio Comunale aveva approvato le aliquote per l'IMU del 2025, che poi da quest'anno sono state caricate sul portale del Ministero con una forma nuova, praticamente con un allegato, che è entrato in vigore da quest'anno e su questo allegato il Ministero ha fatto una nota, che è quella che praticamente è illustrata all'interno della delibera, dicendo che i presupposti per l'applicazione di questo 0,8 di aumento della ex TASI, da aggiungere al 10,6 dell'IMU storica, poteva essere applicato solo a determinate condizioni. Queste condizioni erano che praticamente lo 0,8 di TASI fosse stato applicato nel periodo 2015-2019, quando esisteva, e poi confermato successivamente dal 2020 in poi.

Diciamo che questo il Comune di Ceriale lo ha fatto per gli immobili di tipo D, D5 e D8, però in realtà, dato che l'aliquota era più bassa, quindi era del 7,6, al quale il Comune di Ceriale vi aggiungeva lo 0,8 di ex TASI come addizionale, arrivando a un totale dell'8,4. Ora, il Ministero interpreta questa applicazione dello 0,8 aggiuntivo di TASI come compresa nel 10,6 di IMU e quindi, in sostanza, va a dire che lo 0,8 loro lo considerano come IMU e non come TASI.

Pertanto, nel momento in cui, con la delibera di novembre, è stata aumentata l'IMU dal 7,6 al 10,6, loro praticamente dicono che non si può continuare ad applicare lo 0,8 in più di TASI, perché si va oltre quello che è il limite del 10,6, che poteva essere mantenuto solo se nel 2020, che era l'anno di conversione della TASI in IMU, il Comune avesse già applicato in allora questo 11,4 piuttosto che il 7,6 che ha applicato storicamente. Quindi ci invita, in sostanza, a togliere questo 0,8.

Ora, è una questione interpretativa che potrebbe anche essere in qualche modo contestata, perché effettivamente nei prospetti che abbiamo trasmesso al Ministero in precedenza era indicato 7,6 di IMU più 0,8 di ex TASI. Considerato, però, che la cifra che viene fuori da questa riduzione, cioè dall'11,4 al 10,6 si aggira intorno ai 20.000 euro, considerato che nel consuntivo del 2024 c'è stata una maggiore entrata di IMU di circa 8-9.000 euro, che poi è stata riconfermata con gli incassi che sono stati effettuati già nel corso del 2025, riferiti al 2024 sotto forma di ravvedimento operoso, nel senso che le persone che non hanno pagato entro il 16 dicembre hanno la possibilità, durante tutto il corso del 2025 di effettuare un ravvedimento operoso per il 2024, pagando una sanzione ridotta, a oggi diciamo che questi incassi riferiti al 2024 ammontano intorno agli 80.000, incassati nel 2025.

(Intervento fuori microfono)

Intervento del Dott. CAMBIANO IVANO – Responsabile Area Affari Generali e Programmazione

Allora, esiste una previsione 2024, che è stata superata già al 31.12.2024 di circa 8.000 euro e questo risulta dal consuntivo. Dopodiché, chi non ha pagato nei termini, entro il 16 dicembre, ha la possibilità di pagare anche nel corso del 2025, sempre riferito al 2024, utilizzando il ravvedimento operoso. A oggi 85.000 euro sono già entrati, riferiti all'anno 2024, e quindi diciamo che sia la maggiore entrata registrata al 31.12, che questi ulteriori versamenti ci fanno prevedere che, alla fine dell'anno, potremo raggiungere lo stesso la previsione del 2025, anche andando a ridurre questa aliquota, per cui non c'è necessità di intervenire ulteriormente sulle aliquote dell'IMU. Quindi prendiamo solo atto di quello che ha detto il Ministero e si porta dall'11,4 al 10,6.

Intervento di VIGLIZZO NADIA - Presidente
Consigliere Nervo, prego.

Intervento di NERVO PIERCARLO – Consigliere

In realtà, se è così e rimane la previsione che c'era sul '24, dovrete essere anche nelle condizioni di incassare di più.

Intervento del Dott. CAMBIANO IVANO – Responsabile Area Affari Generali e Programmazione

No, perché, in realtà, la previsione nel bilancio 2025 è aumentata rispetto alla previsione 2024.

Intervento di NERVO PIERCARLO – Consigliere

Sì, ma ci sono quelli legati al '24.

Intervento del Dott. CAMBIANO IVANO – Responsabile Area Affari Generali e Programmazione

Sì, bisogna vedere poi quanti di quelli legati al 2025 verranno pagati nei termini e quanti, invece, slitteranno al 2026, perché purtroppo da un po' di anni a questa parte, considerata anche la situazione economica, tanta gente sta facendo slittare i pagamenti ai mesi successivi, proprio anche in virtù del fatto che sono state ridotte le sanzioni sul ravvedimento operoso, quindi alla fine per pagare l'1 o 2% in più dopo 3 o 4 mesi, uno aspetta e paga l'1 o 2% in più.

Intervento di NERVO PIERCARLO – Consigliere

Solo ancora una cosa e poi io mi taccio.

Quindi il succo del Ministero è questo: quando era stato fatto il passaggio da 7,6, che era 7,6 più 0,80, ed è andato a 10,60, si sarebbe dovuto applicare già là quello 0,80, se no loro dicono: quel 10,60 che il Comune aveva interpretato che era dell'IMU, in realtà noi Ministero diciamo che in quel 10,60 c'è già lo 0,80. Nel 10,60 c'è quello 0,80, cioè c'è l'aliquota massima della TARI.

Intervento del Dott. CAMBIANO IVANO – Responsabile Area Affari Generali e Programmazione

Sì, anche se il Comune l'ha sempre considerata come addizionale ex TASI, però, essendo all'interno del 10,60, si considerava come IMU.

Intervento di VIGLIZZO NADIA - Presidente
Consigliere Mazzone, prego.

Intervento di MAZZONE ANTONELLO – Consigliere

Scusate, ma se noi avessimo confermato quanto è nella delibera 69 e in più avessimo avuto queste entrate non previste, era possibile abbassare le aliquote?

Intervento del Dott. CAMBIANO IVANO – Responsabile Area Affari Generali e Programmazione

No, perché sapremo solo alla fine dell'anno quanto effettivamente abbiamo incassato, quindi adesso sappiamo che nella previsione che abbiamo fatto del 2025, tenendo conto di questo slittamento di 80.000 euro, che erano del 2024 e sono stati incassati nel 2025, andremo a colmare quel *gap*. Avere una previsione ulteriore di quello che potremmo incassare sarà possibile neanche alla fine dell'anno, ma all'inizio del 2026.

Intervento di VIGLIZZO NADIA - Presidente
Prego, Consigliere Nervo.

Intervento di NERVO PIERCARLO – Consigliere

Vorrei capire questo: c'è qualcuno che sta dicendo una bugia, perché nella delibera di approvazione dell'IMU che è stata fatta l'ultima volta, l'Assessore ha detto che questo aumento che viene fatto sul D8 e D5 era necessario perché mancavano 100.000 euro: questo è stato dichiarato in quella delibera. Adesso mi sembra, invece, di capire che dai D5 e D8 l'introito è 20.000.

Intervento del Dott. CAMBIANO IVANO – Responsabile Area Affari Generali e Programmazione

No, dal 10,6 all'11,4 è 22.000 euro, ma noi l'avevano aumentato dal 7,6 più 0,8, quindi 8,4 a 10,6.

Intervento di NERVO PIERCARLO – Consigliere

Sì, ma da quel 10,6 all'11,4 la differenza dell'introito è 20.000?

Intervento del Dott. CAMBIANO IVANO – Responsabile Area Affari Generali e Programmazione

22.

Intervento di NERVO PIERCARLO – Consigliere

Allora non è quello che era stato dichiarato dall'Assessore, che ha detto che erano 100.000.

Intervento del Dott. CAMBIANO IVANO – Responsabile Area Affari Generali e Programmazione

L'Assessore partiva dalle aliquote dell'anno scorso, che erano 7,6 più 0,8 quindi 8,4 e andavamo all'11,4.

Intervento di NERVO PIERCARLO – Consigliere

Ah, quindi quella differenza era 100. Una mezza bugia.

Intervento del Dott. CAMBIANO IVANO – Responsabile Area Affari Generali e Programmazione

No, non era una mezza bugia. Poi, in realtà, a livello di previsione, per essere prudenziali perché la simulazione viene fatta, ma poi bisogna andarci piano, avevamo stanziato circa 80.000 euro in più, non 100.

Intervento di VIGLIZZO NADIA - Presidente

Bene, ringrazio il Funzionario Cambiano, grazie mille.

Dichiarazioni di voto?

Andiamo, quindi, in votazione: “Riappropriazione aliquote IMU per l'esercizio finanziario 2025”.

Favorevoli? Astenuti? Contrari?

Immediata eseguibilità?

Favorevoli? Astenuti? Contrari?

A questo punto il Presidente del Consiglio, dopo aver verificato la mancanza di ulteriori interventi da parte dei Consiglieri presenti in sala, invita il Consiglio ad assumere proprie determinazioni in merito al punto dell'ordine del giorno in discussione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 69 del 26/11/2024 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2025”;

VISTA la nota del MEF – Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, acquisita al protocollo comunale in data 27/02/2025 al n. 4181, con la quale il MEF, richiamando l'art. 1 comma 755 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 precisa che, “*la facoltà di deliberare l'aumento delle aliquote è subordinata alle seguenti condizioni:*

1) applicazione della maggiorazione della TASI nell'anno 2015;

2) conferma della maggiorazione, nella stessa misura, fino all'anno 2019, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tale ultima disposizione, a sua

volta, consentiva l'applicazione della maggiorazione in parola negli anni dal 2016 al 2019 ai soli comuni che vi avessero fatto ricorso nell'anno 2015 e che l'avessero confermata di anno in anno con espressa deliberazione del Consiglio comunale;

3) approvazione del medesimo aumento dell'aliquota dell'IMU oltre l'1,06 per cento (per gli immobili diversi dalle abitazioni principali c.d. di lusso) e oltre lo 0,6 per cento (per le citate abitazioni di lusso) per l'anno d'imposta 2020, anno di prima applicazione della nuova disciplina dell'imposta recata dalla legge n. 160 del 2019, come chiarito nella Risoluzione n. 8/DF del 21 settembre 2021;

4) approvazione del medesimo aumento dell'aliquota dell'IMU oltre l'1,06 per cento (per gli immobili diversi dalle abitazioni principali c.d. di lusso) e oltre lo 0,6 per cento (per le predette abitazioni di lusso) per l'anno d'imposta 2025, tramite l'elaborazione e la trasmissione del Prospetto delle aliquote dell'IMU ai sensi dell'art. 1, comma 756 e 757, della legge n. 160 del 2019, in mancanza del quale, per il primo anno di entrata in vigore del medesimo, si applicano le aliquote di base di cui ai commi da 748 a 755 del citato art. 1 della legge n. 160 del 2019, in virtù di quanto previsto dal successivo art. 1, comma 767, ultimo periodo, della medesima legge.

Il menzionato art. 1, comma 755, della legge n. 160 del 2019, ultimo periodo, prevede, poi, che i comuni, negli anni successivi al 2020, possono solo ridurre la maggiorazione in questione “restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento”.

VISTO il venir meno, dal 2020, della facoltà dell'Ente di utilizzare la leva fiscale dello 0,8 per mille che, secondo l'interpretazione del Ministero, ha precluso la possibilità di aumentare l'aliquota IMU degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D oltre il limite dell'1,06;

VISTO il comma 753 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che consente di fissare

l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura compresa tra 0,76% e 1,06%;

RITENUTO pertanto di aderire all'interpretazione del Ministero e contestualmente provvedere alla riapprovazione del prospetto delle aliquote IMU 2025 elaborato a mezzo dell'applicazione informatica resa disponibile sul Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO:

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere deliberate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;
- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;
- l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che stabilisce che le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 28 ottobre dello stesso anno; ai fini della pubblicazione, il Comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente,
- l'ultimo periodo del comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, aggiunto dalla lettera b) del comma 837 dell'art. 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 che dispone che, in deroga alla "ultrattività" delle aliquote vigenti nell'anno precedente in ipotesi di mancata pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale delle aliquote entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, prevista dal comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 nonché dal terzo periodo del comma stesso comma 767 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal primo anno di applicazione obbligatoria del prospetto di cui ai commi 756 e 757 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in mancanza di una delibera approvata secondo le modalità previste dal predetto comma 757 e pubblicata nel termine di cui al comma 767, si applicano le aliquote di base previste dai commi da 748 a 755.

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica e contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000.

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria ex art. 239 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Cons. Mazzone, Dani, Nervo e Maineri), espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i presenti, tutti votanti e nessuno astenuto;

DELIBERA

Per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende interamente riportato:

1) di aderire all'interpretazione del Ministero e contestualmente riapprovare le aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno d'imposta 2025 come riportate nel prospetto allegato alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale, precisando che detto prospetto è stato elaborato a mezzo dell'applicazione informatica resa disponibile sul Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze;

2) di dare atto che le aliquote decorrono dal 1° gennaio 2025;

3) di demandare al Servizio Tributi la pubblicazione delle nuove aliquote nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione alle disposizioni previste dal decreto del Mef 7 luglio 2023.

Dopo di ché, su proposta del Presidente del Consiglio, il quale fa rilevare l'urgenza;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 4 (Cons. Mazzone, Dani, Nervo e Maineri), espressi per alzata di mano, essendo n. 13 i presenti, tutti votanti e nessuno astenuto;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - comma 4 - del Decreto Legislativo 18.ago.2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Armanda D'Avanzo

IL PRESIDENTE
Nadia Viglizzo

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Comune oggetto di fusione/incorporazione che applica aliquote differenziate nei preesistenti comuni: NO

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,5%	
Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019	SI	
Fabbricati rurali ad uso strumentale (inclusa la categoria catastale D/10)	0,1%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D (esclusa la categoria catastale D/10)	0,84%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	1,14%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	1,14%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	<p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) - D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni 	1,06%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi <ul style="list-style-type: none"> - Con contratto registrato - Condizioni locatario/comodatario: Parenti - Sino al primo grado (ipotesi di cui all'art. 1, comma 747, lett. c), della legge n. 160 del 2019) - Limitatamente ad un solo immobile. 	0,84%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	<p>Abitazione locata o in comodato</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tipo contratto: Locazione ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge n.431/1998 e s.m.i. <p>Categoria catastale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A/2 Abitazioni di tipo civile - A/3 Abitazioni di tipo economico 	0,84%

	<ul style="list-style-type: none"> - A/4 Abitazioni di tipo popolare - A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolare - A/6 Abitazioni di tipo rurale - A/7 Abitazioni in villini - Durata del contratto di durata non inferiore a (mesi), specificare: 36 	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Alloggi regolarmente assegnati dagli IACP o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità	0,35%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria C Categoria catastale: <ul style="list-style-type: none"> - C/1 Negozi e botteghe - C/3 Laboratori per arti e mestieri - C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) - C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) 	0,84%
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Immobili di categoria B Categoria catastale: <ul style="list-style-type: none"> - B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme - B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) - B/3 Prigioni e riformatori - B/4 Uffici pubblici - B/5 Scuole e laboratori scientifici - B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9 - B/7 Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico del culto - B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate 	1,14%

Elenco esenzioni e/o agevolazioni indicate dal comune:

Nessuna esenzione presente.

Precisazioni

Devono intendersi richiamate le esenzioni, le assimilazioni all'abitazione principale, le detrazioni e le agevolazioni previste dalla legge alle condizioni nella stessa stabilite.

Per le fattispecie di cui all'art. 1, commi 747 e 760, della legge n. 160 del 2019, l'imposta è determinata applicando la riduzione di legge sull'aliquota stabilita dal comune per ciascuna fattispecie.

Le pertinenze delle abitazioni principali e degli altri immobili non sono autonomamente assoggettate a tassazione in quanto, sulla base dei criteri civilistici di cui all'art. 817 c.c. e della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, alle stesse si applica il medesimo regime di tassazione degli immobili di cui costituiscono pertinenze.

Le pertinenze dell'abitazione principale, in particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160 del 2019, devono intendersi "esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo".

Per contratti di locazione di immobili devono intendersi esclusivamente quelli registrati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.